

DELIBERA N. 118/21/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ
TELETURCHINO S.R.L. - EX ASSOCIAZIONE TELETURCHINO
(FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO
LOCALE “TELETURCHINO”) PER LA VIOLAZIONE DELLE
DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL’ARTICOLO 34, COMMA 2, DEL
DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. LIGURIA N. 1 ANNO 2021 - PROC. 44/21/SM-CRC)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 27 maggio 2021;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”*;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante *“Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato”*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *“Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”*, di seguito denominato anche *Testo Unico*;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante *“Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee”*, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante *“Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo”*;

VISTA la delibera n. 23/07/CSP del 22 febbraio 2007, recante *“Atto di indirizzo sul rispetto dei diritti fondamentali della persona e sul divieto di trasmissioni che presentano scene pornografiche”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 696/20/CONS;

VISTA la delibera n. 52/13/CSP del 3 maggio 2013, recante “*Regolamento sui criteri di classificazione delle trasmissioni televisive che possono nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori di cui all'articolo 34, commi 1, 5 e 11 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato e integrato in particolare dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 e dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 697/20/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la legge della Regione Liguria del 22 marzo 2013, n. 8 istitutiva del Comitato Regionale per le Comunicazioni Liguria;

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante “*Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo Quadro del 28 novembre 2017 tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblies Legislative delle Regioni e delle Province autonome, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai CO.RE.COM. in tema di comunicazioni, conforme al testo approvato dall’Autorità con delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017;

VISTA la Convenzione, stipulata ai sensi dell’art. 1, comma 2, dell’Accordo Quadro del 28 novembre 2017, mediante la quale si conviene che a decorrere dal 1° gennaio 2018 l’Autorità delega al CO.RE.COM. Liguria le funzioni di “*vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni [...], con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi*” ed inoltre che “*l’attività di vigilanza si espleta attraverso l’accertamento dell’eventuale violazione, anche su segnalazione di terzi, lo svolgimento dell’istruttoria e la trasmissione all’Autorità della relazione di chiusura della fase istruttoria*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Il Comitato Regionale per le Comunicazioni Liguria, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di vigilanza sulle trasmissioni televisive ad esso delegate dall'Autorità, con atto Cont. n. 1 anno 2021 NP/2021/12774 ha accertato la sussistenza di una condotta rilevante per l'avvio di un procedimento sanzionatorio e ha contestato e notificato in data 26 gennaio 2021 alla società Teleturchino S.r.L., ex Associazione Teleturchino, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale Teleturchino, con sede legale a Padova, Via Giovanni Randaccio n. 7, la presunta violazione dell'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. In particolare, la contestazione si riferisce alla messa in onda, in data 19-20-21-22-25-26-27-30 ottobre 2020 e 1 novembre 2020 di film "solo per adulti", con inizio in fascia oraria di televisione per tutti e in assenza di simbolo visivo (c.d. bollino rosso) identificativo della non idoneità al pubblico dei minori per tutta la durata dei film, come da prospetto di seguito riportato:

<i>data</i>	<i>titolo film</i>	<i>ora inizio</i>
19/10/20	Cugini carnali	22:29:49
20/10/20	Gigi il bullo	22:30:20
21/10/20	Cugini carnali	22:29:32
22/10/20	Il paramedico	22:30:50
25/10/20	L'insegnante di violoncello	22:29:38
26/10/20	Delizia	22:30:49
27/10/20	Mia moglie un corpo per l'amore	22:30:19
30/10/20	L'insegnante di violoncello	22:29:51
01/11/20	Delizia	22:30:42

2. Deduzioni della società

Il CO.RE.COM. Liguria ha precisato che la parte non ha presentato scritti difensivi e non ha richiesto audizione.

3. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito dell'istruttoria svolta, il Comitato regionale per le comunicazioni Liguria, nella seduta del 30 marzo 2021, ha proposto a questa Autorità l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti della società Teleturchino S.r.l.

La suddetta proposta risulta parzialmente meritevole di accoglimento.

Nello specifico, le informazioni acquisite presso la Direzione generale Cinema e audiovisivo del Ministero della Cultura hanno consentito di rilevare che i film contestati risultano aver ottenuto i nulla-osta come da prospetto di seguito riportato:

<i>data</i>	<i>titolo film</i>	<i>nulla-osta</i>
19/10/20	Cugini carnali	V.M. 14
20/10/20	Gigi il bullo	senza limiti d'età
21/10/20	Cugini carnali	V.M. 14

22/10/20	Il paramedico	senza limiti d'età
25/10/20	L'insegnante di violoncello	V.M. 14
26/10/20	Delizia	senza limiti d'età
27/10/20	Mia moglie un corpo per l'amore	V.M. 18
30/10/20	L'insegnante di violoncello	V.M. 14
01/11/20	Delizia	senza limiti d'età

Le risultanze istruttorie hanno pertanto confermato la violazione contestata delle disposizioni di cui all'articolo 34, comma 2, del *Testo Unico* per la messa in onda, da parte dell'emittente Teleturchino, di film V.M. 14 nei giorni 19-21-25-30 ottobre 2020, come da prospetto di seguito riportato:

<i>data</i>	<i>titolo film</i>	<i>nulla-osta</i>
19/10/20	Cugini carnali	V.M. 14
21/10/20	Cugini carnali	V.M. 14
25/10/20	L'insegnante di violoncello	V.M. 14
30/10/20	L'insegnante di violoncello	V.M. 14

I suddetti film, vietati ai minori di anni 14, sono stati trasmessi a partire dalle ore 22:30 circa e non sono stati identificati, durante il corso della loro trasmissione, mediante la presenza di un simbolo visivo chiaramente percepibile, in violazione dell'articolo 34, comma 2, del *Testo Unico*. Risultano comunque preceduti da una avvertenza acustica.

Sebbene il CO.RE.COM. Liguria avrebbe dovuto più correttamente contestare la violazione dell'articolo 34, comma 1, del *Testo Unico*, risulta altresì passibile di sanzione il film "Mia moglie un corpo per l'amore" (vietato ai minori di anni 18), mandato in onda il 27 ottobre 2020, come da prospetto di seguito riportato:

<i>data</i>	<i>titolo film</i>	<i>nulla-osta</i>
27/10/20	Mia moglie un corpo per l'amore	V.M. 18

Infatti, secondo quanto disposto dall'articolo 34, comma 1, del *Testo Unico*, le trasmissioni di film vietati ai minori di anni 18, in quanto considerate "come gravemente nocive per i minori", sono vietate per i servizi di media audiovisivi lineari (come nel caso di specie). Cionondimeno, sebbene non sia stata contestata la violazione di questa specifica norma, non è revocabile in dubbio che la messa in onda – in data 27 ottobre 2020 a partire dalle ore 22:30 circa e in assenza, durante il corso della sua trasmissione, di un simbolo visivo chiaramente percepibile se pur preceduto da una avvertenza acustica – del film "Mia moglie un corpo per l'amore", vietato ai minori di anni 18, possa arrecare pregiudizio ai minori, configurando altresì la violazione della disposizione contestata di cui all'articolo 34, comma 2, del *Testo Unico*.

Non risultano, invece, passibili di sanzione i film "Gigi il bullo", "Il paramedico" e "Delizia" (con nulla-osta senza limiti d'età) per difetto di istruttoria in quanto, dalla documentazione versata in atti, non risulta che il CO.RE.COM. Liguria abbia effettuato dei citati film la necessaria analisi del contenuto, propedeutica ai fini della valutazione della

portata lesiva per un pubblico di minori, allo scopo di verificarne la rispondenza alle disposizioni vigenti. Il CO.RE.COM. Liguria, pertanto, non contestando all'emittente quanto emerso nello specifico dalla suddetta analisi, si è limitato a una contestazione la cui genericità non è risultata idonea a consentire alla parte il pieno esercizio del diritto di difesa.

CONSIDERATO che l'art. 34, comma 2, del *Testo Unico*, come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, impone alle emittenti televisive il divieto di trasmettere *“programmi che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori e film vietati ai minori di anni 14, a meno che la scelta dell'ora di trasmissione fra le ore 23:00 e le ore 7:00 o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minori che si trovano nell'area di diffusione vedano o ascoltino normalmente tali programmi; qualora tali programmi siano trasmessi, sia in chiaro che a pagamento, nel caso di trasmissioni radiofoniche devono essere preceduti da un'avvertenza acustica e, nel caso di trasmissioni televisive, devono essere preceduti da un'avvertenza acustica e devono essere identificati, durante tutto il corso della trasmissione, mediante la presenza di un simbolo visivo chiaramente percepibile;*

RITENUTO, pertanto, che la condotta tenuta dalla società Teleturchino S.r.L., ex Associazione Teleturchino, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale Teleturchino, integri la violazione dell'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 per aver trasmesso su “Teleturchino” nei giorni 19, 21, 25, 30 ottobre 2020 film vietati ai minori di anni 14 e nel giorno 27 ottobre 2020 un film vietato ai minori di anni 18;

RITENUTA, per la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 34, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000,00 (cinquemila/00) a euro 70.000,00 (settantamila/00), ai sensi dell'art. 35 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e s.m.i. in combinato disposto con l'art. 51, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e s.m.i. che per l'emittenza televisiva in ambito locale riduce ad un quinto le sanzioni previste dall'art. 35, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e s.m.i.;

RITENUTO, in particolare, di dover determinare la sanzione nella misura corrispondente al doppio del minimo edittale pari ad euro 10.000,00 (diecimila/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

In considerazione della connotazione obiettiva dell'illecito realizzato, attinente alla trasmissione, nei giorni 19, 21, 25, 30 ottobre 2020, di film vietati ai minori di 14 anni e, nel giorno 27 ottobre 2020, di un film vietato ai minori di anni 18, la violazione è da ritenersi di media entità se rapportata al pregiudizio per lo sviluppo psichico del minore all'ascolto, tenuto conto della fascia oraria di messa in onda (dalle ore 22:30, in prossimità

della fascia oraria notturna) e degli accorgimenti, seppur parziali, adottati dall'emittente (cartello prima della messa in onda dei film, comunque preceduti da avvertenza acustica).

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento utile ai fini dell'eliminazione o dell'attenuazione delle conseguenze della violazione.

C. Personalità dell'agente

La società, per natura e funzioni svolte, in quanto titolare di autorizzazione alla diffusione televisiva in ambito locale, deve essere dotata di un'organizzazione interna adeguata ai fini dello svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

La mancata disponibilità dei bilanci (fonte: Registro delle imprese) non consente di esprimere un'appropriata valutazione dell'attuale situazione economica della società Teleturchino S.r.L.. Tuttavia, in considerazione della titolarità dell'autorizzazione alla fornitura del servizio di media audiovisivo in ambito locale, si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura come sopra indicata.

CONSIDERATO che, nel caso concreto, ricorre il c.d. concorso materiale di illeciti, in quanto la messa in onda, frazionata nel tempo, di distinti film deve essere trattata quale commissione di più illeciti posti in essere con una pluralità di condotte distinte, tale da comportare, sotto il profilo sanzionatorio, l'applicazione della disciplina del c.d. cumulo materiale delle sanzioni;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare complessivamente la sanzione per la violazione delle disposizioni normative contestate, con riferimento alla violazione dell'art. 34, comma 2, nella misura di euro 50.000,00 (cinquantamila/00) somma corrispondente al doppio del minimo edittale previsto per la singola violazione moltiplicata per le giornate di programmazione televisiva in cui le violazioni si sono riscontrate (n. 5) secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ORDINA

alla società Teleturchino S.r.l. (C.F. 95061040101), ex Associazione Teleturchino, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale Teleturchino, con sede legale in Via Giovanni Randaccio n. 7, 35129 Padova, di pagare la sanzione amministrativa di euro 50.000,00 (cinquantamila/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente

dovuto, per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 34, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005;

INGIUNGE

alla citata società di versare, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81 - fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione ai sensi dell'art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689 in caso di condizioni economiche disagiate - la somma di euro 50.000,00 (cinquantamila/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale *"Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 118/21/CSP"* ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento *"Delibera n. 118/21/CSP"*.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 27 maggio 2021

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba